

**MODELLO DI STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
" ...LOLEK..... "**

*Titolo 1
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO*

Art 1

E' costituita l'associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale denominata **Compagnia Teatrale LOLEK**
L'Associazione ha sede in Bologna via S. Donato, 38 , ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale secondo la visione cristiana dell'uomo.

(Nel caso di costituzione nell'ambito della realtà parrocchiale si può aggiungere: L'Associazione fa riferimento agli obiettivi pastorali ed educativi della parrocchia di..... S.Egidio..... coordinandosi con le altre iniziative, formative ed educative della parrocchia stessa. L'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di S. Egidio tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Dovrà comunque ottenere il benessere della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa).

L'Associazione aderirà al Gruppo Attività Teatrali – GAT EMILIA (indicare Regione) ed i suoi soci saranno tesserati al GAT e, per esso, alla FederGAT.

Art 3

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani e cristiani.

(Nel caso di associazione nata nell'ambito della parrocchia che è dotata di sala teatrale, si può aggiungere: "Nello spirito della Nota Pastorale della Commissione Ecclesiale della CEI per le comunicazioni sociali su "La sala della comunità, un servizio pastorale e culturale", L' Associazione si prefigge di valorizzare "la sala della Comunità" quale luogo privilegiato di aggregazione sociale, di promozione culturale e di azione pastorale".)

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) realizzare spettacoli teatrali;
- b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso, iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- e) valorizzare le tradizioni popolari e religiose ;
- d) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
- e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

*Titolo II
I SOCI*

Art 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al GAT... EMILIA e per esso alla FederGAT.

Art 5

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art 7

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento al GAT-EMILIA e, per esso, alla FederGAT e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del GAT-EMILIA e della FederGAT.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del GAT-EMILIA e della FederGAT.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III *L'ASSEMBLEA*

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art 13

Possano intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento al GAT-EMILIA e, per esso, alla FederGAT. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 15

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; ogni quattro anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art 16

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri: tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

(Nel caso di associazione costituita nell'ambito della realtà parrocchiale, si può aggiungere: Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo, e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico nella persona del parroco pro-tempore della parrocchia di S. Egidio o del Vicario parrocchiale o direttore dell'oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza teatrale nelle attività pastorali)

Art 17

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative *(nel caso di Associazione costituita in ambito parrocchiale si può aggiungere: sentito il parroco della parrocchia di S. Egidio o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tale attività con le iniziative pastorali)*; b) fissare la data dell'assemblea annuale; e) redigere il rendiconto annuale; d) predisporre la relazione dell'attività svolta; e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività; f) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione; g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea; h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci; i) formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo. Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art 20

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I componenti il Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta eccezione per il GAT-EMILIA e la FederGAT.

Titolo V

IL PATRIMONIO

Art 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione

non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci (*nel caso di costituzione nell'ambito della parrocchia si può aggiungere: e trasmesso alla parrocchia*).

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI *NORME FINALI*

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici del GAT-EMILIA e della FederGAT, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

... *[luogo e data]*

[Seguono le firme dei soci presenti]